



**COMUNE di SAMASSI**  
(Provincia del Sud Sardegna)

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

**Verbale del 06/12/2021**

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 141 del 03/12/2021 "*Piano del fabbisogno di personale 2022/2024*".

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **9:00** il sottoscritto **CAD-DEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **33** del **31/05/2021** (*rinnovo*) per il triennio aprile **2021/2024**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

### RICEVUTA

via e-mail ordinaria in data **03/12/2021** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati contabili,

visti:

- l'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, legge n. 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a*

carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la legge n. 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamati:**

- l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)*”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L. n. 4/2019 che dispone *“per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella legge n. 58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**rilevato** che con la presente proposta di deliberazione si è proceduto, con esito negativo, alla ricognizione delle eccedenze o soprannumero di personale, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 per l'anno 2022;

**preso atto** che è in corso di adozione il piano delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006 e che è in corso di predisposizione ed approvazione anche il piano delle performance di cui all'art. 10 della legge n. 150/2009 per il triennio 2022/2024;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **141** del **03/12/2021** avente ad oggetto "Piano del fabbisogno di personale 2022/2024", unitamente agli allegati contabili,

**preso atto che l'Ente:**

- ha predisposto il piano occupazionale 2022/2024 in continuità con il precedente e che allo stato attuale, prevede, per l'intero triennio:
  - la conferma della proroga, fino alla scadenza del mandato del sindaco attualmente in carica, del rapporto di lavoro instaurato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e di n. 1 Istruttore direttivo tecnico categoria D, di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 11/12/2019;
  - la trasformazione da part-time a tempo pieno del rapporto di lavoro di n. 1 esecutore categoria B;
  - l'assunzione di n. 1 esecutore amministrativo categoria B (sostituzione di personale in quiescenza dal 01/04/2022);
  - la conferma dell'assunzione di n. 1 istruttore tecnico categoria C a tempo determinato per mesi 8 full-time,

**preso atto, altresì, che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale<sup>234</sup> - ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020



- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile non superiore al limite di legge pari a € 20.513,71;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**rilevato che:**

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*;

**rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 90/2014, risulta come riepilogato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa,

**preso atto che:**

- per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.n. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. n. 113/2016 convertito nella legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 20.513,71 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti,

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**rilevato che:**

- a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020, il Comune di SAMASSI si colloca nella fascia demografica lett. d) (popolazione da 3.000 a 4.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 4.967;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al 20,92%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,2%, come riportato negli allegati contabili alla presente proposta di deliberazione;

2 Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

3 Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

4 Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

- il Comune di SAMASSI rientra, pertanto, nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. già citato (*comune che si colloca al di sotto del valore soglia di cui al medesimo articolo, comma 1*) al quale è data la possibilità di aumentare la spesa del personale rispetto all'ultimo rendiconto approvato (2020) fino al valore massimo, rapportato alle entrate correnti, della soglia del 27,20%, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennali di bilancio asseverato dall'organo di revisione, per un importo massimo di € 74.867,70

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... "*La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...*";

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, Tributi e Personale, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**valutate** le maggiori spese di personale da scaturenti dalla nuova programmazione del personale per il triennio 2022/2024;

**preso atto che** l'organo di revisione, allo stato attuale, non avendo ancora ricevuto lo schema del bilancio di previsione 2022/2024, non è in grado di asseverare il mantenimento degli equilibri di bilancio con riferimento alla nuova programmazione dei fabbisogni di personale di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 03/12/2021;

che l'organo di revisione si riserva di asseverare il mantenimento degli equilibri di bilancio 2022/2024 successivamente alla consegna dello schema di bilancio 2022/2024 approvato dalla Giunta Comunale,

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

## **IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

### **accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e il limite di spesa di cui al D.M. 17/03/2020 per gli enti cosiddetti VIRTUOSI;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010,

### **esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 03/12/2021, avente ad oggetto "*Piano del Fabbisogno di Personale 2022/2024*".

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:00.

L'Organo di Revisione

Firmato CADDEO Dott. Roberto 06/12/2021